



COMUNE DIFAGNANO OLONA
PROVINCIA DI VARESE

Piazza Cavour n. 9
CAP 21054 Fagnano Olona (VA)
Tel. 0331/616511 – Fax 0331/616559



E.mail protocollo@comune.fagnanoologna.va.it
P.E.C. protocollo.fagnanoologna@legalmail.it

SETTORE SOCIO CULTURALE
SERVIZI SOCIALI

CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2018 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI INQUILINI DI STABILI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FAGNANO OLONA IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO (DGR XI/601 DEL 01/10/2018).

1. FINALITÀ E OGGETTO DELL'AVVISO

Regione Lombardia, anche nell'anno 2018, intende sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici (SAP) in comprovate difficoltà economiche, di carattere transitorio, attraverso il riconoscimento di un contributo di solidarietà, a carattere temporaneo, come previsto dall'art. 25, comma 3 della Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16.

Il contributo regionale di solidarietà è diretto ai nuclei familiari di cui ai commi n. 2 e 3 dell'art.25 L.R. n. 16/2016, che si trovano in condizioni economiche tali da non consentire di sostenere i costi della locazione sociale, dati dalla somma del canone applicato e delle spese per i servizi comuni a rimborso.

Tale condizione, che si manifesta generalmente in presenza di una riduzione della capacità reddituale, compromette in tutto o anche solo in parte il pagamento della locazione sociale.

2. DESTINATARI DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ PER L'ANNO 2018

Destinatari del contributo regionale di solidarietà, di cui al presente avviso, **sono i nuclei familiari, assegnatari di servizi abitativi pubblici (SAP), inquilini di stabili di proprietà del Comune di Fagnano Olona, appartenenti alle aree della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale n. 27/2009 con morosità inferiore a € 8.000,00.**

3. REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

Possono presentare domanda per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, inquilini di stabili di proprietà del Comune di Fagnano Olona, di cui al punto 2, in possesso dei seguenti requisiti:

La stampa del presente documento costituisce copia analogica del documento informatico, predisposto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005, firmato digitalmente e conservato dall'ente che l'ha prodotto, ai sensi dell'art. 3-bis commi 4-bis e 4-ter dello stesso D.Lgs.

- appartenenza alle Aree della Protezione e dell'Accesso ai sensi dell'art. 31, della legge regionale 27/2009;
- avere un periodo minimo di permanenza individuabile in 12 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto di locazione sociale;
- di avere un debito verso l'ente proprietario non superiore a Euro 8.000,00 (ottomila euro).

Gli assegnatari di cui al punto 2, in possesso dei suddetti requisiti, devono altresì impegnarsi a:

- **sottoscrivere il Patto di servizio** con l'ente proprietario, che disciplina gli impegni reciproci;
- corrispondere regolarmente le mensilità del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del Patto di servizio;
- mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell'ambito dell'anagrafe utenza;
- attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all'albo regionale per i servizi al lavoro, nel caso in cui versi in uno stato di disoccupazione, entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di servizio;

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui il beneficiario del contributo non sottoscriva il Patto di servizio, il contributo regionale di solidarietà viene revocato con provvedimento espresso dell'ente proprietario ovvero dell'ente gestore.

4. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

L'entità del contributo è stabilita in un importo massimo variabile in funzione dei valori ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare assegnatario e sulla base degli importi delle risorse regionali assegnate agli enti proprietari.

In particolare è stabilito un contributo massimo per i nuclei familiari già assegnatari di SAP che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica pari a:

- € 2.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da zero a € 7.000,00;
- € 2.000,00 per i nuclei familiari con un ISEE da € 7.001,00 a € 9.000,00;
- € 1.500,00 per i nuclei familiari con un ISEE da € 9.001,00 a € 15.000,00.

Il contributo regionale è finalizzato:

- 1) in primo ordine alla copertura delle spese per i servizi comuni a rimborso per l'anno 2018, comprese le bollette di conguaglio dei servizi emesse nel 2018;
- 2) in secondo ordine, e fino al raggiungimento del valore massimo fissato per le fasce ISEE, come credito per la locazione sociale del nucleo familiare, compresa la copertura del debito pregresso, secondo modalità che saranno definite dal Nucleo di valutazione istituito a supporto del responsabile del procedimento.

5. MODALITÀ E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Al fine di ottenere il contributo regionale di solidarietà gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 3, potranno presentare richiesta di contributo, completa del valore I.S.E.E, dal giorno 09.01.2019 ed entro le 18.00 del 24.01.2019.

La domanda di accesso al contributo regionale di solidarietà deve essere presentata direttamente presso l'Ufficio Servizi Sociali **negli orari di apertura al pubblico** (Lun. 8.30-13.30; Merc. 8.30-12.30; Giov. 15.00-18.00).

6. ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ

L'Ente proprietario nomina un responsabile del procedimento (RUP) per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà e istituisce, senza alcun onere per l'Ente proprietario, un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno all'Ente gestore.

Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di solidarietà tra gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici presente nella propria anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti al punto 3.

Per valutare la sussistenza dei requisiti e le condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà il responsabile del procedimento si avvale del sopraccitato nucleo di valutazione.

Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di verifica e di valutazione svolta unitamente ad una proposta con l'elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo.

Il responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto.

L'elenco nominativo dei beneficiari è aggiornato a cura del responsabile del procedimento, secondo un ordine cronologico ad ogni nuova assegnazione.

Il RUP con il supporto del nucleo di valutazione può valutare l'opportunità di assegnare il contributo 2018 ai beneficiari dei contributi 2016 e 2017, tenendo conto della situazione economica e sociale del nucleo familiare, purché lo stesso abbia adempiuto agli impegni del Patto di servizio sottoscritto.

7. MOTIVI DI NON AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE

Sono motivi di non ammissibilità le domande:

- a) redatte in maniera incompleta, ovvero dalle quali si evinca palesemente la mancanza di uno dei requisiti previsti;
- b) non debitamente firmate;
- c) inoltrate da inquilini assegnatari di servizi abitativi pubblici che hanno reso dichiarazioni mendaci in occasione dell'aggiornamento dell'anagrafe utenza;
- d) prive in tutto o anche in parte della documentazione richiesta.

8. INFORMATIVA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Il trattamento viene effettuato per le finalità di cui al presente avviso, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera b del regolamento UE 2016/679.

I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati. E' possibile far valere i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente.

E' possibile proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora se ne ravvisasse la necessità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e finalizzato esclusivamente alla valutazione della richiesta presentata; qualora non vengano fornite tali informazioni non sarà possibile procedere all'esame della domanda.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di FAGNANO OLONA e ha i seguenti riferimenti:

Telefono: 0331 616511 Indirizzo PEC: protocollo.fagnanoolona@legalmail.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) ha i seguenti riferimenti:

Indirizzo email: dpo@comune.fagnanoolona.va.it

9. MODALITA' DI RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Per qualsiasi chiarimento o informazione sui contenuti del presente Avviso, è possibile rivolgersi a: Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0331/616537 – 616549.

10. RIFERIMENTI NORMATIVI

L.r. 4 dicembre 2009, n. 27 "Testo Unico dell'edilizia residenziale pubblica"

L.r. 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi".